

Maestri sotto concorso
Le prime tornate del reclutamento
nelle Facoltà giuridiche dei grandi Atenei
del Regno d'Italia (1860-1896)



a cura di
ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, NICOLETTA SARTI



Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

16

issn 2724-4660

L'orizzonte meramente tecnicistico su cui ogni tipo di riflessione sembra oggi rischiare di appiattirsi non solo non cancella quegli interrogativi fondamentali che si confermano ineludibili per ciascuna disciplina in cui si ramifica il pensiero giuridico: ma li rivela, anzi, in tutta la loro impellenza. È dunque a tale necessità che facciamo riferimento nel cogliere e sottolineare il bisogno che si avverte di 'un'anima per il diritto', ispirandoci in modo particolare a quegli ammonimenti che Aleksandr Solženicyn rivolgeva a studiosi e accademici dell'Università di Harvard nel 1978 e che, a distanza di decenni, mantengono intatta la loro validità. Muovendo dalla domanda «se mi chiedessero: vorrebbe proporre al suo paese, quale modello, l'Occidente così com'è oggi?, dovrei rispondere con franchezza: no, non potrei raccomandare la vostra società come ideale per la trasformazione della nostra. Data la ricchezza di crescita spirituale che in questo secolo il nostro paese ha acquistato nella sofferenza, il sistema occidentale, nel suo attuale stato di esaurimento spirituale, non presenta per noi alcuna attrattiva» – dichiarazione che si riempie di significato alla luce della vicenda personale, tanto dolorosa quanto nota, di colui che l'ha pronunciata –, l'intellettuale russo individuava infatti con profetica lucidità i sintomi e le cause di tale declino. In questo senso, ad interpellarci in modo precipuo in quanto giuristi è soprattutto l'osservazione secondo cui «in conformità ai propri obiettivi la società occidentale ha scelto la forma d'esistenza che le era più comoda e che io definirei giuridica: una 'forma d'esistenza' che tuttavia è stata assunta come fondamento esclusivo e per ciò stesso privata dell'anelito a una dimensione superiore capace di giustificarla. Con l'inevitabile, correlata conseguenza che «l'autolimitazione liberamente accettata è una cosa che non si vede quasi mai: tutti praticano per contro l'autoespansione, condotta fino all'estrema capienza delle leggi, fino a che le cornici giuridiche cominciano a scricchiolare». Sono queste le premesse da cui scaturisce quel complesso di valutazioni che trova la sua sintesi più efficace nella seguente affermazione, dalla quale intendiamo a nostra volta prendere idealmente le mosse: «No, la società non può restare in un abisso senza leggi come da noi, ma è anche derisoria la proposta di collocarsi, come qui da voi, sulla superficie tirata a specchio di un giuridismo senz'anima». Se è tale monito a costituire il principio ispiratore della presente collana di studi, quest'ultima trova nella stessa fonte anche la stella polare da seguire per cercare risposte. Essa, rinvenibile in tutti i passaggi più pregnanti del discorso, si scolpisce icasticamente nell'esortazione – che facciamo nostra – con cui si chiude: «E nessuno, sulla Terra, ha altra via d'uscita che questa: andare più in alto».

* La traduzione italiana citata è tratta da ALEKSANDR SOLŽENICYN, *Discorso alla Harvard University, Cambridge (MA) 8 giugno 1978*, in Id., *Il respiro della coscienza. Saggi e interventi sulla vera libertà 1967-1974. Con il discorso all'Università di Harvard del 1978*, a cura di SERGIO RAPETTI, Jaca Book, Milano, 2015, pp. 219-236.

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Direzione

Geraldina Boni (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Comitato scientifico

Enrico Al Mureden (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Lorena Bachmaier Winter (Universidad Complutense de Madrid)

Christian Baldus (Universität Heidelberg)

Michele Belletti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

María Blanco Fernández (Universidad de Navarra)

Michele Caianiello (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Federico Casolari (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Marco Cavina (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Emmanuelle Chevreau (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Sophie Démare-Lafont (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Carlo Fantappiè (Università degli Studi Roma Tre)

Manuel Ignacio Feliú Rey (Universidad Carlos III de Madrid)

Doris Forster (Université de Genève)

Mariagiulia Giuffrè (Edge Hill University)

Esther Happacher (Universität Innsbruck)

Tanguy Le Marc'hadour (Université d'Artois)

Giovanni Luchetti (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Francesco Martucci (Université Paris 2 Panthéon-Assas)

Raphaële Parizot (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Antonio Pérez Miras (Universidad de Granada)

Péter Szabó (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Comitato di redazione

Manuel Ganarin (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Alessandro Perego (Università Cattolica del Sacro Cuore), Alberto Tomer (Alma Mater Studiorum Università di Bologna)

Maestri sotto concorso
Le prime tornate del reclutamento
nelle Facoltà giuridiche dei grandi Atenei
del Regno d'Italia (1860-1896)

a cura di
Alessia Legnani Annichini, Nicoletta Sarti

I saggi raccolti nel volume sono stati sottoposti alla procedura di revisione *double-blind peer review*, in conformità al *Codice etico e Regolamento per le pubblicazioni* della Collana consultabile all'indirizzo internet www.mucchieditore.it/animaperildiritto.



Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.1, Avviso PRIN 2022 (DD N. 104 del 02/02/2022), dal titolo “Academic recruitment in Italy. University system and legislation on university competitions in politics, public discourse and administrative proceedings (1945-2015)”, codice progetto MUR 20222PH9ZA - CUP J53D23019600006 referente Prof. Marco Cavina

In copertina: particolare tratto dall'intestazione di un documento del Ministero dell'Istruzione Pubblica del Regno d'Italia.

ISSN di collana 2724-4660

ISBN 9791281716667

© Stem Mucchi Editore Srl - 2025

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena

info@mucchieditore.it www.mucchieditore.it

facebook.com/mucchieditore twitter.com/mucchieditore instagram.com/mucchi_editore



Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0)

Attribuzione della paternità dell'opera all'Autore. Consente la consultazione e la condivisione. Vietate la vendita, la modifica e la trasformazione per produrre un'altra opera.

Versione pdf open access al sito www.mucchieditore.it/animaperildiritto

Tipografia, impaginazione e pubblicazione digitale Stem Mucchi Editore (MO)

Prima edizione pubblicata in Italia, Mucchi, Modena, dicembre 2025

ABBREVIAZIONI

a.a. = anno accademico

ACS = Archivio Centrale dello Stato

ACS, MPI, Cons. sup., Atti (1849-1903) = Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Consiglio superiore della pubblica istruzione, Atti del Consiglio, Prima serie a (1849-1903)

ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Concorsi a cattedre (1860-1896) = Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore, biblioteche e affari generali, Concorsi a cattedre (1860-1896)

ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Università e istituti superiori, I s. (1882-1890) = Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore, biblioteche e affari generali, Archivio generale (Università, accademie e biblioteche), Università e istituti superiori: affari generali, concorsi a cattedre, libere docenze, onorificenze, personale, locali, spese e affari diversi, I s. (1882-1890)

ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Università e istituti superiori, II s. (1891-1895) = Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore, biblioteche e affari generali, Archivio generale (Università, accademie e biblioteche), Università e istituti superiori: affari generali, concorsi a cattedre, libere docenze, onorificenze, personale, locali, spese e affari diversi, II s. (1891-1895)

ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Università e istituti superiori, III s. (1896-1910) = Archivio Centrale dello Stato, Ministero della Pubblica istruzione, Direzione generale istruzione superiore, biblioteche e affari generali, Archivio generale (Università, accademie e biblioteche), Università e istituti superiori: affari generali, concorsi a cattedre, libere docenze, onorificenze, personale, locali, spese e affari diversi, III s. (1896-1910)

ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., Fascicoli personali (1900-1940) = ACS, MPI, Direzione generale istruzione superiore, Divisione prima, Fascicoli personali dei professori ordinari, 2° versamento 1900-1940, prima serie

ACS, MPI, Div. Istr. Sup. (1882-1890) = ACS, MPI, Divisione Concorsi Istruzione Superiore 1882-1890

ACS, MPI, Personale (1860-1880) = ACS, MPI, Direzione generale istruzione superiore, fondo Personale 1860-1880

art. = articolo

a.s. = anno scolastico

Abbreviazioni

Annuario Università Bologna = *Annuario della Regia Università di Bologna* <https://amshistorica.unibo.it/annuariunibo>

Annuario Università Catania = *Annuario della Regia Università degli Studi di Catania*

Annuario Università Genova = *Annuario della Regia Università degli Studi di Genova*

Annuario Università Macerata = *Annuario della Regia Università degli Studi di Macerata*

Annuario Università Modena = *Annuario della Regia Università di Modena*

Annuario Università Napoli = *Annuario della Regia Università degli Studi di Napoli*
<http://www.fedoa.unina.it/view/types/other.html>

Annuario Università Padova = *Annuario della Regia Università di Padova* <https://centroistoria.unipd.it/annuari-accademici>

Annuario Università Palermo = *Annuario della Regia Università degli Studi di Palermo* <https://www.unipa.it/biblioteche/sba/u.o.archivioistoricodiateneo/patrimonio-archivistico/raccolte-digitali/annuari-accademici/>

Annuario Università Parma = *Annuario della Regia Università di Parma*

Annuario Università Pavia = *Annuario della Regia Università di Pavia* <http://www-4.unipv.it/webcesupold/annuari/>

Annuario Università Pisa = *Annuario scolastico della Regia Università degli Studi di Pisa*

Annuario Università Roma = *Annuario della Regia Università degli Studi di Roma*

Annuario Università Torino = *Annuario della Regia Università degli Studi di Torino*
<https://www.asut.unito.it/mostre/collections/show/7>

Annuario Università Urbino = *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino* <https://sanzio.uniurb.it/handle/20.500.12731/28395>

AP, CdD = Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati

Archivio di psichiatria, scienze penali, e antropologia criminale = *Archivio di psichiatria, scienze penali, e antropologia criminale per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente*,

Archivio Giuridico = *Archivio Giuridico "Filippo Serafini"*

ASUBo = Archivio storico dell'Università di Bologna

ASUPa = Archivio storico dell'Università di Palermo

ASUPd = Archivio storico dell'Università di Padova

ASUPi = Archivio storico dell'Università di Pisa

ASUPv = Archivio storico dell'Università di Pavia

ASURm = Archivio storico dell'Università La Sapienza, Roma

ASUT = Archivio Storico dell'Università di Torino

b. = busta

c. = carta

Collezione celerifera = *Collezione celerifera delle leggi, decreti, istruzioni e circolari*

DBGI = *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIRROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI, I-II, il Mulino, Bologna, 2013

DBI = *Dizionario biografico degli italiani*, 100 voll., Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1960-2021 <https://www.treccani.it/biografico/>

DI = *Digesto Italiano*, 24 voll., Utet, Torino, 1884-1921

d.r. = decreto rettorale

ED = *Enciclopedia del diritto*, 64 voll., Giuffrè, Milano, 1958-2017

Enciclopedia italiana, Ottava appendice = *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Ottava appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Diritto*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2012

f. = foglio

fasc. = fascicolo

fasc. pers. = fascicolo personale

G.U. = *Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia* <https://www.gazzettaufficiale.it/home-PostLogin>

G.P. = *Gazzetta Piemontese. Giornale Ufficiale del Regno*

Historia et ius = *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna* <https://www.historiaetius.eu/>

Il Circolo Giuridico = *Il Circolo Giuridico. Rivista di Legislazione e Giurisprudenza, Iurisdictio* = *Iurisdictio. Storia e prospettive della giustizia*

l. = legge

La legge = *La legge. Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia*

Monitore dei Tribunali = *Monitore dei Tribunali. Giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale*

MPI = Ministero della Pubblica Istruzione

MPI, AS, Verb. CS = Ministero della Pubblica Istruzione, Archivio storico, Verbali del Consiglio Superiore

NDI = *Nuovo digesto italiano*, a cura di M. D'AMELIO, A. AZARA, 12 voll., Utet, Torino, 1937-1940

NNDI = *Novissimo digesto italiano*, diretto da A. AZARA, E. EULA, 20 voll., Utet, Torino, 1957-1975

pos. = posizione

Processi verbali 1885-1887 = *Processi verbali della Facoltà di Giurisprudenza dal 6 febbraio 1885 al 26 giugno 1887*

Abbreviazioni

Quaderni fiorentini = *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*
<https://www.quadernifiorentini.eu/>

R.D. = regio decreto

r.d.l. = regio decreto legge

Rivista del diritto commerciale = *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni*

s. = serie

s.fasc. = sottofascicolo

ss. = sottoserie

VCdF = Verbale del Consiglio di Facoltà

Diritto e procedura penale –
Medicina legale

FRANCESCO ROTONDO

IL RECLUTAMENTO ACCADEMICO
POSTUNITARIO PER L'UNIVERSITÀ
DI NAPOLI NELLE MATERIE DEL DIRITTO E
DELLA PROCEDURA PENALE,
DELLA MEDICINA LEGALE E DEL
DIRITTO ECCLESIASTICO*

Abstract. Il contributo analizza il reclutamento accademico postunitario presso la Facoltà giuridica napoletana nelle materie del Diritto e della procedura penale, della Medicina legale e del Diritto ecclesiastico. L'autore cerca di ricostruire, a partire dallo spoglio dei verbali delle commissioni conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato, qualche *fil rouge* che consenta di mettere in luce alcuni tratti comuni del lavoro delle commissioni, come il rigore dei giudizi e alcune 'intromissioni' nei caratteri dello statuto scientifico-disciplinare delle materie oggetto di concorso.

Parole chiave: storia dell'Università di Napoli, Diritto e procedura penale, Diritto ecclesiastico, Medicina legale.

Post-unitarian academic recruitment at the University of Naples in the fields of Criminal law and procedure, Legal medicine, and Ecclesiastical law. The paper analyses post-unification academic recruitment at the Neapolitan Law Faculty in the fields of Criminal law and procedure, Legal medicine, and Ecclesiastical law. The author attempts to reconstruct, based on the analysis of the commissions' minutes held at the Central Archive in Rome, a few recurring threads that help to shed light on some common features of the work of the commissions, such as the rigor of the judgments and some 'intrusions' into the scientific-disciplinary statute of the fields involved in the competition.

Key words: history of the University of Naples, Criminal law and procedure, Ecclesiastical law, Legal medicine.

* Contributo sottoposto a procedura di revisione *double-blind peer review*.

Il reclutamento accademico postunitario per l'Università di Napoli nelle materie del Diritto e della procedura penale, della Medicina legale e del Diritto ecclesiastico presenta, com'è prevedibile, caratteristiche peculiari legate alle singole discipline, al novero degli aspiranti alla docenza e al tempo in cui furono svolti i concorsi. Appare possibile, tuttavia, tentare di rintracciare qualche *fil rouge* che consenta di mettere in luce alcuni tratti comuni delle vicende concorsuali; tra questi il più rilevante fu rappresentato, a mio avviso, dalla spiccata singolarità dell'Ateneo napoletano, che fece da sfondo ad ogni episodio.

È infatti nota da tempo, grazie ad un'abbondante storiografia¹, la cifra di eccezionalità giuridica che riguardò l'Università di Napoli, almeno fino al 30 maggio 1875, quando il Ministro Ruggero Bonghi fece approvare una (ennesima) riforma: la Legge n. 2513 che si apriva (art. 1) con la disposizione: «È esteso l'obbligo della iscrizione ai corsi alla Università di Napoli. I corsi degli insegnanti a titolo privato debbono essere notificati al rettorato di quella Università, ed annunziati insieme con quelli degli insegnanti ufficiali, ma potranno essere fatti anche fuori del recinto della Università» e si chiudeva con un'altra (art. 6), sempre rivolta a Napoli: «Saranno pubblicate ed estese nella Università di Napoli le disposizioni contenute nel capo V della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione, e quelle contenute negli artt. 113, 114, 115, 118, 122 e 125 del capo VII della legge medesima», che sancivano la distinzione tra studenti e semplici uditori non iscritti².

¹ Non è possibile citare qui i singoli contributi che hanno richiamato il 'caso napoletano'. Esso, infatti, fu emblematico dei difficili esordi dell'Università italiana, a partire dalla parziale e stentata applicazione della Legge Casati, e pertanto è sfuggito assai di rado alle tante ricostruzioni su aspetti generali e specifici della storia dell'Università italiana.

² Di poco successivo all'azione livellatrice del Bonghi, si occupò ancora di studenti e uditori (al capo II) il Regolamento generale universitario di Coppino, emanato con il R.D. 8 ottobre 1876, n. 3434. La norma prevede per la prima volta un 'libretto di iscrizione', si riferì esplicitamente al possesso della licenza liceale come titolo necessario all'iscrizione e, a giudizio di Luigi Russo, ripristinò «in modo più genuino il principio antico della Legge Casati, che riconosceva alle singole facoltà il fine di indirizzare la gioventù alle carriere, e al tempo stesso di mantenere ed ac-

Se la politica aveva lasciato che il sistema universitario italiano vivesse per oltre tre lustri profonde difformità normative (tratti di eccezionalità rispetto alla 'Casati' vi erano stati infatti anche a Bologna e in Toscana)³ ciò fu dovuto a molteplici ragioni, di cui non si può dare conto pienamente in questa sede⁴. Rileva invece qui la duplice particolarità napoletana: gli studenti erano di gran lunga più numerosi rispetto a tutti gli altri Atenei⁵ e, diversamente da tutti gli

crescere la cultura scientifica e letteraria. E per tale necessità, il Coppino lasciava che accanto all'insegnamento professionale sorgesse un vivace insegnamento scientifico, dato da corsi complementari a quelli costitutivi, tenuti da professori ufficiali e pareggiati», L. RUSSO, *La nuova Italia. Dal 1860 al 1876*, in F. TORRACA, G.M. MONTI, R. FILANGIERI DI CANDIDA, N. CORTESE, M. SCHIPA, A. ZAZO, L. RUSSO, *Storia dell'Università di Napoli*, Ricciardi, Napoli, 1924, p. 646-647.

³ «Com'è noto, la legge Casati, in quanto tale, non fu mai vigente a Bologna, o nelle università toscane; e la questione degli organici universitari rimase a lungo aperta», M. MORETTI, I. PORCIANI, *Il reclutamento accademico in Italia. Uno sguardo retrospettivo*, in *Annali di Storia delle università italiane*, I, 1997, pp. 1-39 (p. 21, nt. 25).

⁴ Ciononostante si può ricorrere a vari studi di Ilaria Porciani, che aiutano a considerarne sinteticamente alcune: «le università italiane erano troppo diverse tra di loro per poter esigere le stesse tasse, e del resto la struttura stessa del macro ateneo napoletano, che ospitava quasi la metà degli studenti italiani e che non richiedeva alcuna forma di iscrizione, avrebbe reso impossibile applicare la legge», I. PORCIANI, *L'Università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, Jovene, Napoli, 1994, p. 153.

⁵ Ciò si doveva anche al fatto che Francesco De Sanctis, come Direttore dell'Istruzione Pubblica del Principato Ulteriore, aveva abolito un Decreto del 2 aprile 1857, «non si sa dire se più stupido o più infame, col quale si legalizzava l'antico divieto fatto agli studenti delle provincie di accorrere liberamente alla Capitale» (L. Russo, *La nuova Italia*, cit., p. 599), consentendo l'arrivo a Napoli di dodicimila nuovi studenti. Altre indicazioni sulla numerosissima comunità studentesca napoletana si possono leggere nella relazione generale sulle condizioni della pubblica istruzione del Regno d'Italia, pubblicata nel 1865 a cura del Consiglio Superiore della Istruzione Pubblica di Torino: «vi è quella ancora che è la più numerosa, e fra le più illustri d'Italia, l'Università di Napoli che ha 10,000 studiosi», *Relazione generale sulle condizioni della Pubblica istruzione del Regno d'Italia, presentata al Ministro dal Consiglio Superiore di Torino*, Stamperia Reale, Milano, 1865, p. 115; e ancora: «l'Università di Napoli nel pieno corso delle lezioni presenta un concorso di giovani molto maggiore delle Università di Bologna, Pavia, Praga, Pest, Breslavia e Berlino. L'atrio, i portici, le scale, le aule sono in generale sempre affollate. L'Università di Napoli deve avere una scolaresca più numerosa di quella di Vienna, dove il numero degli studenti iscritti si afferma essere in circa tre mila. In gene-

altri, almeno sino al 1875, non dovevano immatricolarsi e nemmeno sostenere l'esame di ammissione. Ciò comportava la possibilità di frequentare corsi anche senza presentare la licenza liceale e dunque molti studenti si «credettero liberi di prendere in un anno un numero di iscrizione ai corsi che superò ciò che nella precedente libertà d' insegnamento non sarebbe mai stato concesso; e questo fecero tanto più facilmente con l'aiuto di privati insegnanti. Così non furono rari gli esempi di sei o sette od otto iscrizioni prese dallo stesso studente in un anno, e di lauree conferite dopo tre ed anche due soli anni di corso»⁶.

Per quanto attiene, invece, alle modalità del reclutamento nelle materie che qui si considerano, possono osservarsi dei modi di procedere delle commissioni abbastanza ricorrenti: tutti concorsi qui esaminati si svolsero 'per titoli' e non 'per esame'⁷, inoltre i commissari non si limitarono a valutare *isolatamente* e assai *rigorosamente* – come si vedrà – la produzione scientifica dei candidati ma si lasciarono andare ad osservazioni più ampie, che coinvolsero, pur a partire dalla qualità scientifica dei candidati soggetti alla valutazione, lo statuto disciplinare delle materie oggetto di concorso. Ciò in particolare avvenne per il Diritto ecclesiastico e per la Medicina legale, materie il cui 'campo teorico' era, proprio in quegli anni, in via di ridefinizione e di riposizionamento.

Il concorso per la cattedra di Diritto e procedura penale, svolto dalla Commissione composta da Luigi Capuano come Presidente, Nicola Rocco, Giuseppe Testa, Carlo Cucca, Michele Marasco e Francesco de Marco, risulta invece, in questo senso, meno implicato in valutazioni sul futuro dello statuto disciplinare delle materie di ambito penalistico. Nei verbali conservati presso l'Archivio Centrale di Roma non figura la relazione della prima sessione (del 7 ottobre 1861) e il primo documento, datato 24 ottobre, racconta di quella che oggi sarebbe considerata una pesante ingerenza del Con-

rale sono molto frequentate le cattedre di Medicina, di Giurisprudenza e di Scienze Naturali», *ivi*, p. 194.

⁶ L. Russo, *La nuova Italia*, cit., p. 636.

⁷ Erano queste le uniche modalità previste per il reclutamento di professori ordinari secondo l'art. 58 della Legge Casati.

siglio Superiore della Pubblica Istruzione e che invece risulta essere una spia della sua rilevanza⁸. Il Consiglio, infatti, «senza entrare né giudizi della Commissione, si limita ad osservare, che riguardando anche come conformi i titoli dei Sig.ri Zuppetta e Pessina, avrebbe ella dovuto tenere in maggior conto il titolo speciale di quest'ultimo, di essere stato chiamato a dettare nell'Università di Bologna dal Governo Nazionale le stesse materie ora poste al concorso nella Università di Napoli. Da ultimo avrebbe desiderato il Consiglio che il nome di Francesco Saverio Arabia, non fosse stato lasciato interamente nell'ombra, avendo meritato il pubblico suffragio come dottore nelle materie penali»⁹.

La Commissione, pertanto, si riunì nuovamente il giorno 31 dello stesso mese per tornare a valutare la produzione dei quattordici candidati¹⁰ e concluse i lavori assecondando solo in parte le osservazioni del Consiglio: «La commissione a voti uniformi trovando nei soli Zuppetta e Pessina le qualità necessarie per occupare la cattedra di diritto e procedura penale in questa università e riconoscendo nel tempo stesso in essi l'eguaglianza di merito, quantunque sotto diversi rapporti, opina che siano egualmente degni di poter nominarli professori, rimettendone al Real Governo la scelta»¹¹. Enrico Pessina, allora trentatreenne, fu valutato sui tre volumi: *Propedeutica al diritto penale delle Due Sicilie* (Napoli, 1858), *Trattato di penalità generale secondo la legge delle Due Sicilie* (Napoli, 1858), *Trattato di penalità speciale secondo la legge delle Due Sicilie* (Napo-

⁸ Riguardo alla struttura e alle funzioni dell'organo amministrativo (di nomina reale, presieduto dal Ministro dell'Istruzione Pubblica e dotato del potere di formare le commissioni, scegliendo il Presidente tra i suoi membri) v. *Il Consiglio superiore della pubblica istruzione 1847-1928*, a cura di G. CIAMPI, C. SANTANGELO, Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma, 1994.

⁹ ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Concorsi a cattedre (1860-1896), pos. 36, b. 19, fasc. 347.

¹⁰ Concorrevano: Domenico Auriti, Mariano Mucciarelli, Giuseppe Madia, Giacinto Mosca, Tommaso Tagle, Ippolito Mastantuoni, Demetrio Arrigoni, Giuseppe Miraglia, Andrea Crescenzi, Michele Solimene, Cosimo Ratti, Francesco Saverio Arabia, Luigi Zuppetta ed Enrico Pessina.

¹¹ ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Concorsi a cattedre (1860-1896), pos. 36, b. 19, fasc. 347.

li, 1859) attraverso i quali dimostrava di seguire «il metodo e lo stile della scuola tedesca e si mostra[va] profondo conoscitore della materia e fornito di ottimo ingegno da poter dare produzione di maggior rilievo»¹². La scelta, com'è noto, ricadde su di lui e si rivelò senza dubbio tale da determinare le sorti delle materie penalistiche, e non solo di queste, per oltre mezzo secolo nell'Ateneo napoletano. Pessina ricoprì infatti la cattedra per cinquantaquattro anni, fino alla morte, sopraggiunta nel settembre del 1916¹³. Lo sconfitto, Luigi Zuppetta, ormai cinquantunenne, non si rassegnò e riuscì comunque a guadagnare una posizione accademica minore come insegnante privato, poi incaricato e infine onorario in Diritto penale, che aggiunse alla professione di avvocato, che lo aveva reso celebre¹⁴, mentre Arabia si dedicò con successo alla carriera in magistratura¹⁵.

Per quanto concerne il reclutamento nella materia di Medici-

¹² *Ibidem*.

¹³ Il lunghissimo magistero napoletano di Pessina non si esercitò sempre sulla medesima cattedra: all'esordio, e fino al 1863-64, egli fu ordinario soltanto in Diritto penale, mentre la Procedura civile e penale erano riunite insieme dall'insegnamento del professore straordinario Luigi Froio. Dal 1864-65 al 1892-93 Pessina fu ordinario di Diritto e procedura penale, mentre nell'anno accademico 1893-94 la materia fu di nuovo separata e la Procedura penale fu insegnata da Gabriele Napodano come incaricato, ma solo per un anno. Dal 1894-95, infatti, Pessina tornò ad insegnare, fino alla morte, anche la Procedura penale come corso autonomo (Napodano rimaneva incaricato solo per quell'anno di transizione). Pessina ricoprì anche la carica di Preside della Facoltà giuridica per quattro volte (1865-66, 1870-71, 1879-80, 1892-93) e pronunciò due volte il discorso inaugurale dell'anno accademico napoletano, la prima su *Il naturalismo e le scienze giuridiche* (1884-85) e la seconda, nel 1893-94, su *Il principio organico della scienza sociale*. V., per queste e altre indicazioni di dettaglio sull'insegnamento a Napoli, gli *Annuari della Regia Università di Napoli*.

¹⁴ Luigi Zuppetta (Castelnuovo alla Daunia 1810 - Portici 1889) fu infatti libero docente presso l'Università di Napoli prima dal 1862 al 1884 (con brevi interruzioni), poi incaricato dal 1884 al 1886 e infine onorario sino al 1888, v. ancora gli *Annuari della Regia Università di Napoli*.

¹⁵ Francesco Saverio Arabia, anche grazie all'intervento del Consiglio Superiore, uscì comunque 'dall'ombra' ricevendo un giudizio lusinghiero da parte della Commissione che ravvisò in lui «un uomo versato in quegli studi, e che seppe far tesoro delle opere dei migliori autori antichi e moderni» sebbene «il suo merito non può reggere a confronto di taluno degli altri concorrenti», ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Concorsi a cattedre (1860-1896), pos. 36, b. 19, fasc. 47. Sulla figura del giurista v. R. ABBONDANZA, *Arabia, Francesco Saverio*, in *DBI*, 3, 1961, *ad vocem*; M.N. MILETTI, *Arabia, Francesco Saverio*, in *DBGI*, I, pp. 88-90.

na legale bisogna rilevare più d'una sorpresa 'restituìta' dai verbali: anzitutto essi riferiscono di due concorsi distinti, uno presso il Reale Collegio Medico-Cerusico e l'altro presso la Facoltà di Medicina dell'Università, svolti da due commissioni parzialmente diverse (differivano due soli componenti su sei)¹⁶, entrambe presiedute da Salvatore De Renzi, Vicepresidente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di Napoli e ordinario di Storia della medicina. Il 2 ottobre 1861 si chiuse il primo concorso, quello relativo alla cattedra universitaria. La Commissione distinse i ventuno candidati in tre gruppi: il primo formato da coloro che, non presentando opere, chiedevano di concorrere per prove¹⁷, il secondo da quelli che presentavano opere e requisiti estranei alla materia¹⁸, e l'ultimo, che meritava d'esser valutato «con maggiore ponderatezza»¹⁹. Nonostante tali cautele i commissari ritennero di non dichiarare eleggibile nemmeno un candidato, proprio sulla base di considerazioni generali sulla materia medico-legale:

¹⁶ Per il Collegio Medico-Cerusico figuravano in Commissione Salvatore De Renzi come Presidente, Gaetano Lucarelli, Francesco Prudente, Marino Turchi, Antonio Villanova e Giuseppe Buonomo. Per l'Università di Napoli invece Salvatore De Renzi come Presidente, Gaetano Lucarelli, Gennaro Barbarisi, Marino Turchi, Angelo Beatrice, Antonio Villanova.

¹⁷ «Dei ventuno aspiranti al concorso vogliono essere fatte tre categorie. Nella prima vengono compresi coloro, che modestamente ànno dimandato, non avendo meriti sufficienti, d'essere ascritti al concorso di sperimento. Questi sono i Signori Conventi Leopoldo, Gargano Carmelo, Ragnisco Alfonso, Galloro Gregorio. Si potrà loro concedere di prendere parte al concorso di pruove, quando si dovesse in tal modo provvedere alla Cattedra», ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Concorsi a cattedre (1860-1896), pos. 36, b. 19, fasc. 352.

¹⁸ «V'è una seconda categoria, di quelli cioè, che appoggiano la loro dimanda al concorso di meriti con opere, insegnamenti ed altri requisiti estranei alle materie medico-legali. In essa sono compresi i Signori Meola Giovanni Battista; Valerio Pasquale; Caruso Luigi; Pagano Giovanni; Chierici Luigi; Biondi Giuseppe; Limoncelli Giovannangelo; Falciani Alfonso; Cosentino Antonio; Del Giudice Francesco; Buonomo Giuseppe; Santorelli Nicola; Squeglia Giuseppe. [...] La Commissione facendo le debite e meritate lodi agli autori di questi lavori scientifici, estranei però alle materie medico-legali, è di parere, che altro loro non si possa concedere, che tenerli in considerazione nel concorso di pruove, quando in tal modo la Cattedra si dovesse provvedere, ed essi vi si vollero assoggettare», *ibidem*.

¹⁹ Si trattava di Giovanni Battista Garibaldi, Antonio Forzati, Luigi De Crecchio e Giuseppe De Rosa.

«niano fra gli ultimi quattro concorrenti, di cui ha fatto onorevole menzione, si trova chi presenti pruove eminenti di quella pienezza di conoscenza necessarie allo insegnamento universitario della Medicina Legale, ramo dello scibile che prende in prestito i suoi materiali da tutte le scienze fisico-chimico-mediche non che dalle morali ed ancora dalla Giurisprudenza. Di fatti un professore di Medicina Legale deve avere il corredo d'ottima conoscenza di Chimica e Chirurgia Legale, deve avere studi delle scienze morali e psicologiche, ed infine deve per lo meno avere guardate le nozioni della Filosofia del Diritto, non che dello spirito delle Leggi vigenti»²⁰.

Al medesimo risultato si pervenne nel concorso presso il Real Collegio Medico-Cerusico, una delle poche scuole private napoletane sopravvissute al Governo borbonico e concorrente con la Facoltà medica dell'Università²¹ sino al 1871, anno della sua soppressio-

²⁰ ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Concorsi a cattedre (1860-1896), pos. 36, b. 19, fasc. 352.

²¹ «Un discorso a parte va fatto per il Collegio medico-chirurgico, con il quale la Facoltà di Medicina fu costretta a misurarsi per qualche decennio tra fatiche collaborazioni e sempre più aspri dissidii. Il Collegio, fondato nei primi anni dell'Ottocento per la formazione di medici e chirurghi per l'esercito, ebbe un breve periodo di splendore nel 1848, quando fu chiamato a dirigerlo Angelo Camillo De Meis, che intensificò l'insegnamento professionale e rinvigorì quello letterario, e all'insegnamento catechistico dei preti oppose un più libero insegnamento di civismo. Ma dopo un anno il De Meis, nella reazione del '49, veniva allontanato dal suo ufficio di rettore, e il Collegio medico-cerusico condusse vita miseranda fino al 1860 quando con il Decreto del 28 ottobre la Commissione Provvisoria della P.I. provvide a riportarlo in onore, richiamando alla Direzione il De Meis. [...] Le sei o sette scuole private di medicina a Napoli non avrebbero dovuto perdere con la riforma dell'Università la loro importanza, dal momento che l'Università, con i suoi ristretti mezzi, non poteva impartire gli insegnamenti medici a quasi cinquemila giovani. E tra queste il Collegio medico-chirurgico, come la Scuola di Ponti e Strade, doveva essere una scuola privata ordinata dallo stesso Stato. [...] La singolare situazione giuridica del Collegio era giustificata dalla sua indipendenza economica: costava allo Stato poco più di diecimila lire, e per il resto era mantenuto a spese delle provincie e degli stessi studenti che vi accorrevano numerosi, perché trovavano nel Collegio una formazione più accurata che nelle altre scuole. Questa situazione di privilegio non mancò di suscitare malcontenti nel corpo docente dell'Università cui il Collegio medico-chirurgico appariva sempre di più come un doppione della Facoltà di medicina», A.V. NAZZARO, *F. De Sanctis riformatore dell'Università degli Studi e della Società Reale di Napoli*, Giannini, Napoli, 2016, pp. 24-25.

ne²². Esso si svolse pochi giorni dopo il primo (la relazione al Consiglio Superiore fu inviata il 16 ottobre 1861) e fu sottoposto alle stesse regole che governavano il reclutamento universitario²³. Dei diciotto candidati²⁴, valutati con la medesima severità richiesta dall'accademia²⁵, nessuno fu riconosciuto elegibile, e soltanto in cinque ricevettero 'onorevole menzione' (Abate, Firmariello, Santorelli, De Rosa e De Crecchio). In questa occasione la Commissione si disse addirittura «sconfortata di poter ritrovare tutti i voluti requisiti in un solo de' candidati» poiché «comprende bene quanto sia difficile anzi difficilissimo ritrovare chi esso solo potesse garentire il possesso pieno di tante e sì svariate conoscenze», tanto da lanciarsi ancor più oltre: «per la quale considerazione (se la legge glielo permettesse ed a tanto la chiamasse) ben farebbe voto che l'unica cattedra della Medicina Forense venisse suddivisa a due o più professori di pura medicina legale, di chirurgia legale e di chimica legale»²⁶. La materia medico-legale italiana era entrata, proprio in quegli anni, in un processo di ridefinizione che riguardò sia la sua storia esterna (i medici legali italiani si aprirono infatti, solo dopo l'Unità, al confronto nazionale delle loro teorie ed di lì a poco avrebbero dovuto

²² «Altre penne strapparono al Collegio medico i successori del Matteucci con i decreti del 5 settembre 1863 e 4 dicembre 1865, finché un ministero più coraggioso degli altri ne ordinò la chiusura definitiva con decreto del 16 maggio 1871», L. Russo, *La nuova Italia*, cit., p. 634.

²³ «La legge de' concorsi di merito richiede o opere stampate che si giudichino degne o altri documenti atti a dimostrare la idoneità nelle materie su di cui cadrebbe l'esame e l'attitudine allo insegnare», ACS, MPI - Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Concorsi a cattedre (1860-1896), pos. 36, b. 19, fasc. 352.

²⁴ Alfonso Ragnisco, Luca Capone, Antonio Cosentino, Marco Aurelio Aurineta, Pasquale Lepore, Pasquale Valerio, Giuseppe Biondi, Giovannangelo Limoncelli, Francesco Del Giudice, Nicola Grassi, Giuseppe Sguiglia, Nicola Abate, Diego Girone, Gennaro Firmariello, Nicola Santorelli, Giuseppe De Rosa, Giovanni Pagano, Luigi De Crecchio.

²⁵ «La stessa Commissione esaminatrice ha considerato che il Professore del Collegio Medico-Chirurgico deve oggi presentare tale garentia del suo sapere, quale per una cattedra universitaria si richiederebbe. Perciocchè gli alunni raccolti in quel Collegio incominciano, e là terminano i loro studi sino ad ottenere i gradi dottorali, senza essere tenuti a passare di poi alle lezioni, che potessero stimarsi di perfezionamento nella regia Università», *ivi*.

²⁶ *Ivi*.

confrontarsi con tutta la nuova legislazione unitaria), sia la storia interna del sapere medico in generale, in cui la nascita rapidissima di nuove discipline legate allo studio del cervello assorbì in molti casi quasi completamente l'interesse dei nuovi medici²⁷, e di lì a poco sarebbe stata decisamente agitata, soprattutto nei rapporti col Diritto penale, da Cesare Lombroso e dalla sua nuova Scuola. Anche per questi motivi, ed altri legati invece ai continui interventi di riforma dei corsi di studio e alla loro scarsa osservazione, la presenza della materia medico-legale negli studi giuridici, ora obbligatoria, ora facoltativa, ora inesistente, fu descritta dal celebre medico-legale Arrigo Tamassia come una «comica altalena»²⁸.

Dopo i risultati negativi di tutti i candidati nei due concorsi della materia medico-legale, fu scelto dal Ministero Luigi De Crecchio come incaricato per entrambe le cattedre. Il medico riuscì poi a essere nominato ordinario nella Facoltà di Medicina senza concorso nel 1867²⁹, il suo insegnamento alla Facoltà giuridica si tenne uffì-

²⁷ Sul punto mi sia permesso un rinvio a F. ROTONDO, *“La pericolosità è un fatto contingente”. Diritto e medicina legale a Napoli dall’Unità alla Grande guerra*, Satura, Napoli, 2020, in part. pp. 3-9.

²⁸ V. A. TAMASSIA, *L’insegnamento della medicina legale nelle scuole di giurisprudenza*, in *L’Università. Rivista dell’istruzione superiore*, IV, 1890, pp. 297-303 (p. 298).

²⁹ La carriera accademica di Luigi De Crecchio può essere ricostruita con precisione attraverso la lettura dell’annuncio con cui la redazione de *Il Morgagni*, tra le principali effemeridi mediche italiane, dava notizia, nel 1868, della sua nomina a professore ordinario: «Annunziamo con piacere la nomina finalmente avvenuta del dott. LUIGI DE CRECCHIO a professore ordinario di Medicina legale e Tossicologia nella nostra Università. DE CRECCHIO ha fatto il concorso per titoli a questa cattedra già nel 1861, e riportò allora il primo posto sugli altri concorrenti; la Commissione lo raccomandò per questa ragione al Ministro, ma considerando la sua età, allora troppo giovanile, credette ragionevolmente di non trovare in lui le guarentigie sufficienti per proporlo a Professore. In conseguenza di che egli fu incaricato dell’insegnamento di Medicina legale per un anno. La sua assiduità, l’indirizzo moderno da lui seguito, ed il profitto che dalle sue lezioni trasse la gioventù napoletana gli valsero al principio del secondo anno del suo insegnamento la promozione da Docente incaricato a Professore straordinario, nel quale ufficio è stato riconfermato d’anno in anno fino al presente [...]. Non volendo ulteriormente rimanere nella precaria condizione di professore straordinario, il DE CRECCHIO, chiese ripetutamente che si esaminassero i suoi requisiti, ed ove fossero creduti insufficienti, si intimasse il concorso per la sua cattedra; finalmente in data del 10

cialmente, da incaricato, solo a partire dal 1880 e si mantenne (anche se con non poche variazioni)³⁰ sino al 1893-94.

Gli ultimi due concorsi, anche in ordine di tempo, furono celebrati nel 1885 e nel 1886 e riguardarono il Diritto canonico, o ecclesiastico (la denominazione rimase alternativa fino al Regolamen-

maggio 1867 domandò puramente e semplicemente che si mettesse a concorso la sua cattedra. Non parve però al Ministro, di dover assentire a siffatta domanda, e di retribuire così i servizii prestati per sette anni dal DE CRECCHIO nella nostra Università, per cui lo invitò invece a presentare i suoi titoli, chè ove fossero giudicati sufficienti dal Consiglio superiore di Pubblica Istruzione, lo avrebbe nominato professore ordinario prescindendo dal concorso. Il Consiglio superiore, dopo aver dichiarati sufficienti i suoi titoli in proposito, ha richiesto inoltre, per maggiore guarentigia, il parere della facoltà medica di Napoli. Questo fu dato favorevole all'unanimità, giacchè di tredici professori intervenuti, undici votarono per la sua nomina senza concorso, e due si astennero, uno senza motivi, e l'altro dichiarando che sebbene riconoscesse i requisiti del DE CRECCHIO sufficienti a meritargli la nomina a Professore ordinario, pure per ragioni personali si asteneva. In seguito a ciò il Consiglio superiore propose ad unanimità il DE CRECCHIO a Professore ordinario ed il Ministro diede esecuzione alla nomina», LA REDAZIONE, *Notizie universitarie*, in *Il Morgagni*, X, 1868, pp. 466-467. Si aggiunga che, sempre nell'Ateneo napoletano, Luigi De Crecchio ricoprì le cariche di Preside della Facoltà di Medicina nel 1888 e di Rettore dell'Università dal 1891 al 1893.

³⁰ Dalle pagine degli *Annuarii dell'Università di Napoli* risulta che De Crecchio cominciò il suo insegnamento ufficiale nel corso di studi in Giurisprudenza dell'anno accademico 1880-81, tendendo corsi distinti per studenti di medicina del VI anno (il lunedì dalle 13 alle 14 e il giovedì dalle 14 alle 15) e di diritto (il martedì e il venerdì dalle 13 alle 14). L'anno successivo non vi fu nessuna variazione, mentre dal 1882-83 De Crecchio aumentò la frequenza delle sue lezioni per gli aspiranti giuristi insegnando tre volte alla settimana (tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 13 alle 14). Nuove modifiche si registrano a partire dell'anno accademico 1890-91 quando Francesco Scaduto, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, annunciò che gli studenti dovevano iscriversi almeno a due corsi liberi per ciascuno dei quattro anni di corso e tra questi indicò l'insegnamento, sempre affidato a De Crecchio per tre ore settimanali, di Struttura e funzioni dell'organismo umano, da intendersi come preparatorio a quello della Medicina legale. Nei successivi due anni non vi furono novità riguardanti l'assetto della Facoltà di Giurisprudenza per la materia che ci interessa, mentre nell'anno accademico 1893-94 De Crecchio abbandonò, senza essere sostituito, il corso preparatorio precedentemente istituito e affidò al suo allievo Gaetano Corrado un corso complementare di Medicina legale, sempre a Giurisprudenza, da tenersi tre volte alla settimana. Lo stesso Corrado successe a De Crecchio, morto nel 1894, nell'insegnamento della Medicina legale nelle Facoltà di Giurisprudenza e di Medicina, svolgendo i corsi separatamente, proprio come il suo maestro.

to Nasi del 1902 che optò per 'ecclesiastico')³¹ che attraversava ancora una fase di turbolenza, anche rispetto alla sua stessa presenza come insegnamento obbligatorio nel *curriculum* del giurista in formazione³². La cattedra era rimasta vacante a Napoli nel 1883 dopo la morte del professore abate Carlo Cucca, che la ricopriva dal 1861, ma l'art. 4 del Regolamento Coppino del 1876, che ripristinava la presenza di un corso obbligatorio di Diritto canonico disponeva che: «dove non esista insegnamento speciale di diritto canonico, il corso di diritto civile comprende le nozioni sul matrimonio secondo il diritto canonico. La materia beneficiaria formerà parte del diritto civile e del diritto amministrativo secondo la relazione che le singole materie hanno con l'uno o con l'altro dei due sistemi legislativi. Nel corso di diritto costituzionale saranno date anche le nozioni sulle relazioni tra lo Stato e la Chiesa»³³.

Ciononostante, se alcuni Atenei interpretarono la norma in senso restrittivo, ovvero che qualora si fosse resa vacante la cattedra avrebbero dovuto 'smembrarne' la materia affidandola, per parti, ai professori di Diritto civile, amministrativo e costituzionale, l'Università di Napoli bandì un concorso per straordinario³⁴. La Commissione (Francesco Auriti come Presidente, Stefano Castagnola, Giuseppe Galluzzi, Antonio Buccellati, Giorgio Arcoleo) si riunì per tre volte a Roma il 9, 10 e 11 ottobre 1885 per valutare due so-

³¹ V., sul punto, M. D'ARIENZO, *L'Università di Napoli e la prima cattedra di diritto ecclesiastico in Italia. L'insegnamento di Francesco Scaduto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 24 settembre 2012, pp. 1-19, in particolare p. 3, nt. 5.

³² La vicenda della presenza del corso di Diritto canonico nei programmi delle Facoltà di Giurisprudenza è stata ampiamente indagata dalla storiografia. Si rimanda, per tutti, al lungo intervento di F. FALCHI, *La soppressione del corso autonomo di Diritto canonico delle Facoltà giuridiche disposta dal ministro Bonghi nel 1875*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 26 settembre 2011, pp. 1-71.

³³ V. R.D. 8 ottobre 1876, n. 3434, Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza, art. 4.

³⁴ «L'Università di Napoli, e specificamente la Facoltà di Giurisprudenza, ha dunque il grande merito di aver segnato la rinascita accademica del diritto ecclesiastico e canonico. Negli anni successivi anche le altre più importanti Università italiane, infatti, furono autorizzate a ripristinare l'insegnamento», M. D'ARIENZO, *L'Università di Napoli*, cit., p. 8.

li candidati: il medico leccese Bartolomeo De Rinaldis e Francesco Scaduto, che sarebbe divenuto il fondatore del 'nuovo' Diritto ecclesiastico italiano. I commissari, non tutti canonisti, per la verità, non poterono fare comunque a meno di intervenire in via preliminare, come accaduto per la Medicina legale, nel dibattito circa lo statuto universitario del Diritto canonico anche per «giustificare il criterio seguito nel giudizio speciale intorno al concorso». Il Regolamento Coppino avrebbe infatti condotto ad un «dilaceramento» della materia, che invece, pur condividendo alcune fonti con il Diritto civile, amministrativo e costituzionale, doveva essere concepita (e insegnata) come un «tutto armonico»³⁵. In ogni caso il concorso del 1885 si risolse con un nulla di fatto: entrambi i candidati furono ritenuti non idonei e l'anno successivo si formò una nuova Commissione (composta da Francesco Bianchi come Presidente, Fran-

³⁵ «La commissione si crede obbligata a far precedere al proprio voto alcune idee sul modo di provvedere in genere convenientemente alla cattedra di diritto canonico [...]. Dall'eccessiva importanza data in altri tempi si cade all'estremo opposto, cioè alla noncuranza di questo studio e quindi al poco riguardo nella scelta dei relativi insegnanti. Le leggi antiche imponevano due cattedre; l'una di istituzioni di diritto canonico, l'altra di materia beneficiaria. Parve troppo, e saviamente la legge Casati (art. 51) riduceva l'insegnamento ad un anno soltanto. Poi con regolamento speciale del 1876 si limitava il diritto canonico a quanto avesse uno scopo professionale (art. 4). Tale limite non è razionale quando si avvisi che, come in tutte le discipline universitarie, così in quelle giuridiche, si deve avere lo scopo non solo di provvedere ad una professione, ma ancora di concorrere al progresso della scienza, e sopra tale concetto si fonda l'istituzione di più cattedre nella nostra facoltà le quali non hanno diretto rapporto alla carriera legale [...]. Perciò resta desiderarsi che sia allargato l'insegnamento di diritto canonico oltre i confini imposti dalla professione legale e si segua possibilmente lo spirito della legge Casati e non la lettera del regolamento 1876. Questo regolamento, mentre conferma l'obbligo della iscrizione dell'esame di diritto canonico (art. 3 e art. 10) conduce facilmente all'abolizione; perché ammette il dilaceramento della scienza in più docenti (art. 4) là dove vi sia difficoltà di trovare un insegnante speciale. Il diritto canonico è un tutto armonico che deriva da fonti così distinte dal diritto civile sia pubblico che privato, da non poter essere di leggieri affidato al professore di diritto costituzionale, a quelli di storia del diritto, di diritto amministrativo e di diritto patrio. Con questo sistema non si dà il diritto canonico e tale il risultato che abbiamo nelle nostre università dove non abbiamo il professore titolare. E si badi bene: in nessuna università del mondo manca questo insegnamento», ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Concorsi a cattedre (1860-1896), pos. 21, b. 19, fasc. 398.

cesco Pepere, Francesco Schupfer, Pasquale Del Giudice e Vittorio Scialoja) che, risolti alcuni ostacoli formali³⁶, si apprestò a giudicare un più nutrito novero di aspiranti³⁷. Stavolta Scaduto prevalse con 38 voti nonostante il fatto che la Commissione, non senza qualche nota di amarezza, riconoscesse le sue opere meritevoli in ambito pubblicistico e storico e difettose nelle questioni dogmatiche e più spiccatamente privatistiche del Diritto canonico³⁸. Certo è che allora Francesco Scaduto, destinato a una fulgida carriera universitaria (basti pensare alla posizione di Rettore assunta a Roma tra il 1919 e il 1922)³⁹, era un giovane ventottenne e probabilmente la sua concezione sul rinnovamento del Diritto ecclesiastico, che espresse per la prima volta nel 1884 nella celebre prolusione palermitana⁴⁰, non incontrava, ancora, un pubblico capace di apprezzarla e infatti finì per essere giudicata come l'espressione di «idee politiche [...] immature e non sempre esatte»⁴¹.

³⁶ Nelle prime due sessioni (2 e 4 ottobre 1886) la Commissione mancava del numero legale, soltanto nella giornata del 6 ottobre si aggiunse Scialoja e i lavori poterono cominciare.

³⁷ I candidati erano, oltre a Scaduto: Giovanni Siliprandi, Giambattista Savarese, Geremia Fiore, Gaetano Cannada-Bartoli.

³⁸ «I lavori dogmatici come quelli sul consenso delle nozze, sul divorzio, sulle confraternite vi mostrano anch'essi conoscenza delle fonti, ma però lasciano a desiderare maggiore acume giuridico e maggiore profondità nella trattazione delle questioni teoriche del diritto. È però necessario tener conto della mancanza generale di cultori di questi studi in Italia sicché la scienza del diritto canonico è rimasta finora assai bassa», ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Concorsi a cattedre (1860-1896), pos. 21, b. 19, fasc. 398.

³⁹ Sulla figura di Francesco Scaduto v. *Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica*, a cura di S. BORDONALI, Giuffrè, Milano, 2009.

⁴⁰ F. SCADUTO, *Il concetto moderno di diritto ecclesiastico. Prolusione letta il 21 novembre 1884*, ed. Pedone Lauriel, Palermo, 1885.

⁴¹ ACS, MPI, Dir. gen. istr. sup., bibl. e aff. gen., Archivio generale, Concorsi a cattedre (1860-1896), pos. 21, b. 20, fasc. 389.

INDICE

<i>Presentazione</i>	VII
<i>Abbreviazioni</i>	IX

Prolegomena

Mauro Moretti	
<i>Regole e pratiche concorsuali</i>	3

Diritto civile – Diritto commerciale

Marta Cerrito	
<i>Quando tutto ebbe inizio: primi concorsi universitari nella Palermo postunitaria</i>	33
Laura Moscati	
<i>Il primo concorso di Diritto civile nell'Università 'capitale del Regno'</i>	49
Carolina Argiroffi	
<i>'Maestranze' sotto concorso: scienza civilistica e reclutamento a Napoli (1880-1891)</i>	67
Marco Cian	
<i>Il primo concorso alla cattedra di Diritto commerciale nell'Università di Padova dopo l'Unità d'Italia: Adolfo Sacerdoti professore straordinario nel 1881</i>	85
Virginia Amorosi	
<i>Tra accademia e città. Diritto commerciale, Scienza delle finanze, Economia politica nell'Università di Napoli (1882-1895)</i>	103
Caterina Bonzo	
<i>Le tendenze della civilistica italiana di fine Ottocento nel concorso per la cattedra torinese del 1885</i>	121
Chiara Valsecchi	
<i>Il concorso di Diritto civile a Padova (1886): una 'singolare' vicenda di ordinaria accademia?</i>	139

Alessia Legnani Annichini	
<i>Il concorso bolognese di Cesare Vivante (1887)</i>	155

Marco Legnani	
<i>Tra vita accademica e dimensione pubblica: profili e logiche di una classe dirigente attraverso il reclutamento universitario nella Palermo tardo ottocentesca (Diritto commerciale)</i>	171

Diritto costituzionale - Filosofia del diritto - Diritto amministrativo – Diritto internazionale

Emanuela Fugazza	
<i>L'insegnamento del Diritto internazionale: il concorso pavese del 1865</i>	191

Francesca Sigismondi	
<i>«Errando intorno a una cattedra universitaria». Luigi Palma e il concorso di Diritto costituzionale del 1874</i>	205

Ida Ferrero	
<i>I concorsi alla cattedra di Diritto internazionale dell'Università di Torino (1875-1885)</i>	221

Giulio Abbate	
<i>I concorsi alle cattedre di Filosofia del diritto e Diritto costituzionale nell'Università di Napoli. Cronache e contesti dottrinali (1878-1881)</i> ..	239

Andrea Landi	
<i>Una materia da definire. Il concorso pisano di Diritto amministrativo del 1886</i>	255

Mario Riberi, Andrea Pennini	
<i>Diritto costituzionale e selezione accademica: il concorso di Torino del 1896</i>	271

Procedura civile e ordinamento giudiziario

Francesca Macino	
<i>Il primo concorso di Procedura civile alla Sapienza (1881)</i>	293

Chiara Galligani	
<i>Il primo concorso per la cattedra di Procedura civile e ordinamento giudiziario nella Facoltà giuridica pisana</i>	307

Laura Passero

*Un concorso alla luce del sole: la cattedra senese di Procedura civile
e ordinamento giudiziario nell'ottobre del 1896* 321

Diritto e procedura penale – Medicina legale

Francesco Rotondo

*Il reclutamento accademico postunitario per l'Università di Napoli nelle
materie del Diritto e della procedura penale, della Medicina legale
e del Diritto ecclesiastico*..... 335

Francesco Di Chiara

*I 'vincitori pari merito'. Una curiosa costante nei concorsi alla cattedra
di Diritto e procedura penale presso la R. Università di Palermo
(1865, 1881, 1882)*..... 349

Stefano Canestrari, Valentina Badalamenti

*La dottrina penale del Regno d'Italia sotto concorso: una testimonianza
storica dell'esordio bolognese di Luigi Lucchini* 369

Marco P. Geri

Diritto e procedura penale per Pisa (1888-1889): un concorso fallito? 385

Paolo Passaniti

*Tra Parma e Siena: il concorso nell'anno dell'entrata in vigore
del Codice penale Zanardelli* 403

Diritto romano – Storia del diritto

Cristina Vano

*Cantieri accademici. La Facoltà di Giurisprudenza di Napoli
e i primi concorsi dopo l'Unità d'Italia (1860-1861)*..... 423

David De Concilio

*Una scelta di continuità: il concorso di Istituzioni di diritto romano
presso l'Università di Padova*..... 445

Marzia Lucchesi

*«Un ingegno potente e una mente ordinata»: il concorso pavese di
Pasquale Del Giudice (1872)*..... 461

Paola Casana	
<i>La prima cattedra di Storia del diritto nella Torino postunitaria: un concorso travagliato</i>	477
Emanuele Stolfi	
<i>Cattedre e reclutamento romanistico a Siena (1877-1887).....</i>	495
Antonia Fiori	
<i>Come Vittorio Scialoja salì la cattedra romana.....</i>	511
Nicoletta Sarti	
<i>Augusto Gaudenzi e gli altri. Il concorso bolognese di Storia del diritto italiano del 1886.....</i>	529
Giovanni Luchetti	
<i>Il concorso per la cattedra di Diritto romano nella R. Università di Bologna (1889) e la nomina di Giuseppe Brini come professore ordinario di Pandette.....</i>	545

Economia politica

Riccardo Leoncini	
<i>Tullio Martello. Un garibaldino all'Università di Bologna.....</i>	557
Mario Pomini	
<i>I primi concorsi di Economia politica e di Scienza delle finanze nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova.....</i>	573
<i>Indice dei nomi</i>	
a cura di Anastasia Castellani e Matteo Luppi.....	585

GLI AUTORI

GIULIO ABBATE, Ricercatore di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

VIRGINIA AMOROSI, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

CAROLINA ARGIROFFI, Dottoranda di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

VALENTINA BADALAMENTI, Dottoranda di ricerca in Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

CATERINA BONZO, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino

STEFANO CANESTRARI, Professore ordinario di Diritto penale, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

PAOLA CASANA, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino

MARTA CERRITO, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Palermo

MARCO CIAN, Professore ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Padova

DAVID DE CONCILIO, Ricercatore di Diritto e religione, Università degli Studi di Padova

FRANCESCO DI CHIARA, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Palermo

IDA FERRERO, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino

ANTONIA FIORI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

EMANUELA FUGAZZA, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Pavia

CHIARA GALLIGANI, Ricercatrice di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Pisa

MARCO P. GERI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Pisa

ANDREA LANDI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Pisa

ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

MARCO LEGNANI, Assegnista di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Palermo

RICCARDO LEONCINI, Professore ordinario di Economia politica, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

MARZIA LUCCHESI, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Pavia

GIOVANNI LUCHETTI, Professore ordinario di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

FRANCESCA MACINO, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

MAURO MORETTI, Professore ordinario di Storia contemporanea, Università per Stranieri di Siena

LAURA MOSCATI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

PAOLO PASSANITI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Siena

LAURA PASSERO, Dottoressa di ricerca in Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Siena

ANDREA PENNINI, Professore associato di Storia delle istituzioni politiche, Università di Torino

MARIO POMINI, Professore associato di Economia politica, Università degli Studi di Padova

MARIO RIBERI, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università di Torino

FRANCESCO ROTONDO, Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

NICOLETTA SARTI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

FRANCESCA LAURA SIGISMONDI, Professoressa associata di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

EMANUELE STOLFI, Professore ordinario di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo, Università degli Studi di Siena

CHIARA VALSECCHI, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Padova

CRISTINA VANO, Professoressa ordinaria di Storia del diritto medievale e moderno, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Un'anima per il diritto: andare più in alto

Collana diretta da Geraldina Boni

1. COSTANTINO-M. FABRIS, *Foro interno. Genesi ed evoluzione dell'istituto canonistico*, 2020.
2. GERALDINA BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, 2021.
3. *Libertà, dubbio, coscienza morale. L'eredità di un Maestro: Arturo Carlo Jemolo (1891-1981)*, a cura di BEATRICE SERRA, 2022.
4. *Dante e Diritto. Un cammino tra storia e attualità*, a cura di FEDERICO CASOLARI, ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIORGIO SPEDICATO, 2022.
5. BEATRICE SERRA, *Intimum, privatum, secretum. Sul concetto di riservatezza nel diritto canonico*, 2022.
6. *Forever Young. Celebrating 50 Years of the World Heritage Convention*, 2 Voll., edited by ELISA BARONCINI, BERT DEMARSIN, ANA GEMMA LÓPEZ MARTÍN, RAQUEL REGUEIRO DUBRA, RUXANDRA-IULIA STOICA, 2023.
7. *La sinodalità nell'attività normativa della Chiesa. Il contributo della scienza canonistica alla formazione di proposte di legge*, a cura di ILARIA ZUANAZZI, MARIA CHIARA RUSCAZIO, VALERIO GIGLIOTTI, 2023.
8. LAURA MARIA FRANCIOSI, *La disciplina degli interessi nei contratti internazionali. Un'analisi di diritto comparato*, 2023.
9. ALBERTO TOMER, *Il nuovo assetto del Sovrano Militare Ordine di Malta. La riforma del 2022 nella fedeltà a una storia millenaria*, 2023.
10. *Lex generalis omnium. Un diritto del passato nel presente*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, GIANNI SANTUCCI, 2023.
11. *Diritto, religione, coscienza: il valore dell'equilibrio. Liber Amicorum per Erminia Camassa*, a cura di FRANCESCA OLIOSI, 2023.
12. *I 40 anni del Codex Iuris Canonici*, a cura di ALBERTO TOMER, 2024.
13. ILARIA ZUANAZZI, *La conciliazione nel diritto della Chiesa. Principi generali e applicazioni nella giustizia amministrativa*, 2024.
14. MARTA TARONI, *Le nuove forme di normatività. Il diritto alla prova delle behavioral sciences*, 2025.
15. NICO TONTI, *La figura di Andrea Galante nel clima postunitario degli esordi del diritto ecclesiastico italiano*, 2025.
16. *Maestri sotto concorso. Le prime tornate del reclutamento nelle Facoltà giuridiche dei grandi Atenei del Regno d'Italia (1860-1896)*, a cura di ALESSIA LEGNANI ANNICHINI, NICOLETTA SARTI, 2025.

Pubblicato nel mese
di dicembre del 2025

Collana diretta da Geraldina Boni

issn 2724-4660